

309/ 2025 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato nel procedimento unitario iscritto al numero suindicato ed avente ad oggetto la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Emilian Turcan, pronuncia la seguente

SENTENZA

rilevato che Emilia Turca ha formulato una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che, così come modificata all'esito del decreto di apertura del 13.11.25, prevede la soddisfazione integrale dell'unico creditore con un piano di pagamenti rateali fino al 2034;

rilevato che, all'esito dell'apertura e della modificazione della proposta, si è opposto all'omologazione l'unico creditore Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo Società cooperativa, contestando la convenienza della proposta a fronte della pendenza in avanzato stato della procedura esecutiva immobiliare (idonea a garantire comunque la soddisfazione del credito) ed evidenziando il dolo o la colpa grave della ricorrente (la quale aveva deliberatamente sospeso nel 2021 il pagamento di un mutuo ipotecario sulla base di un "affidavit timbrato e firmato in umido);

rilevato che il gestore della crisi, nel prendere posizione su tali osservazioni, ha modificato il contenuto della propria relazione iniziale, escludendo la completezza delle informazioni fornite dalla debitrice ed anche il requisito soggettivo previsto dall'art. 69 CCII;

considerato che la domanda di omologa della proposta di ristrutturazione di debiti del consumatore deve essere rigettata, posto che: -) la valutazione della completezza della documentazione e delle informazioni fornite dal debitore, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. c), costituisce un presupposto di ammissibilità della proposta e, laddove (come nel caso di specie) diventi negativa dopo l'apertura della procedura a fronte delle osservazioni dei creditori, preclude l'omologa della proposta; -) in ogni caso, nella fattispecie in esame difetta il requisito soggettivo previsto dall'art. 69 CCII, poiché la sospensione delle rate del mutuo e la conseguente caducazione del rapporto non è avvenuta per circostanze esogene (come sostenuto

dalla ricorrente), ma per la sua scelta dolosa di contestare con motivazioni artificiose la validità del rapporto; -) difetta, inoltre, il requisito della non deteriorità rispetto all'alternativa liquidatoria, ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, posto che la procedura esecutiva pendente, a fronte delle stime dell'immobile allegate dalle parti, è idonea a garantire la soddisfazione integrale del creditore opponente in un periodo di tempo certamente inferiore a quello proposto dalla ricorrente;

considerato che, a fronte della formulazione dell'art. 70, comma 8 CCII, anche il provvedimento di rigetto dell'omologa deve assumere la forma della sentenza;

considerato che, a fronte dell'opposizione si è instaurato un rapporto contenzioso tra la ricorrente e il creditore opponente, che giustifica l'applicazione dell'art. 91 c.p.c., con l'applicazione in via analogica dei parametri previsti per la dichiarazione di apertura della liquidazione (essendo il procedimento finalizzato ad impedirla);

considerato che, ai sensi dell'art. 70, comma 10, CCII deve essere disposta la revoca delle misure protettive concesse con l'apertura del decreto;

P.Q.M.

Visto l'art. 70. C.7 CCII

RIGETTA

la domanda di omologa della proposta di ristrutturazione dei debitori del consumatore proposta da Emilia Turcan;

CONDANNA

Emilia Turcan a rimborsare alla Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo Società cooperativa le spese di lite che liquida in complessivi € 2095, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %), iva (se dovuta) e cpa;

DISPONE

che **a cura del gestore** della crisi la presente sentenza:

- sia pubblicata entro 48 ore sul sito web del Ministero della Giustizia con le modalità previste nel decreto di apertura;

- sia immediatamente comunicata a tutti i creditori;

REVOCA

Le misure protettive concesse con decreto del 13.11.25.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC.

Verona, 25/08/2026

Il Giudice

Pier Paolo Lanni

